



COMUNE DI OTTAVIANO

Città di Pace

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 5 DEL 30/04/2026 COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO:

combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali provenienti da attività agricola 2026.

Il Commissario Straordinario

Premesso che l'art. 182 c. 6 bis del D.lgs 152/2006 prevede che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”.

Che “I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”

Richiamato il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;

Visto il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

Visto quanto disposto dall'art 50 del T.U.E.L. in materia di poteri attribuiti al Sindaco quale massima autorità Sanitaria Locale;

;

ORDINA

Sul territorio comunale sarà consentita la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura, unicamente secondo le disposizioni seguenti:

La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 5,00 alle ore 8,00, dal 1 gennaio e fino al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, salva diversa disposizione;

Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

Possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;

La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

È consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;

Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, punito ai sensi degli artt. Artt. 423, 423 bis e 449 c.p, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Ottaviano, accessibile al pubblico e trasmessa, per quanto di competenza:

- al Comando del Servizio di Polizia Locale;
- al locale Comando Carabinieri Forestali;
- al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Il Commissario Straordinario

Dott. Roberto Esposito

Commissario Prefettizio
ESPOSITO ROBERTO / Namirial
S.p.A./02046570426

